SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 28 agosto 2003 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2003.

03A07874

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. **236.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione;

Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.».

Art. 3.

*Inserimento degli articoli 11-*bis *e 11-*ter *del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis (Sospensione delle attività dei consigli di leva)* — 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

Art. 11-*ter (Formazione delle liste di leva)* — 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.».

Art. 4.

*Inserimento dell'articolo 14-*bis *del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio)* — 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali,

nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.

2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.

4-*ter*. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-*bis* mantengono lo *status* di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

Art. 7.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «da ammettere annualmente in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «da mantenere annualmente in servizio».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti : «due anni e sei mesi»;

b) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «requisiti fisici ed attitudinali» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti psico-fisici e attitudinali»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.»;

d) al comma 6, lettera *a)*, le parole: «della corrispondente Arma o Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «del corrispondente ruolo speciale».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera *b)*.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 25, comma 7, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «Per gli ufficiali ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:

a) l'articolo 33, primo comma, lettera *f)*, e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

b) l'articolo 26, primo comma, lettera *e)*, l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera *f)*, della legge 31 luglio 1954, n. 599;

c) articolo 34, primo comma, lettera *f)*, della legge 3 agosto 1961, n. 833;

d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;

e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;

g) l'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4:

«Art. 3 *(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, ad esclu-

sione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*;

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera *a)*, prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;

d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente; in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche;

5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

6) disciplina, il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la

fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

2. *(Omissis)*.

3. *(Omissis)*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001.

— La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2003. Si riporta il testo dell'art. 31:

«Art. 31 *(Differimento di termine)*. — 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Gestione delle eccedenze)*. — 1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella *A* allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.

2. La disciplina del transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione. pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il personale eccedente di cui al comma 1 può permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di nove mesi, entro il quale può avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque *a decorrere dal 1º gennaio 2006* qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma 3.

5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella *A* allegata alla lege 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'art. 2, comma 3.

7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.

8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianità di grado e di servizio complessivamente maturate nonché, ove più favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Sospensione del servizio di leva)*. — 1. Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1º gennaio 2007. *A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.*

2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331:

«Art. 2 *(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)*. — 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:

a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

d) personale dell'Arma dei carabinieri;

e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 *(Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma)*. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'art. 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

4-bis. *I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.*

4-ter. *I vincitori dei concorsi di cui al comma* 4-bis *mantengono lo* status *di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1º caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.*».

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987.

— Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», come modificato dalla legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4:

«Art. 2. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)*. — 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri 70%;

b) Corpo della Guardia di finanza 70%;

c) Corpo militare della Croce rossa 100%;

d) Polizia di Stato 45%;

e) Corpo di polizia penitenziaria 60%;

f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;

g) Corpo forestale dello Stato 45%.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

6. La riserva cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.

7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 *(Ufficiali ausiliari)*. — 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere *c)* e *d)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari *da mantenere annualmente in servizio* è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 *(Ufficiali in ferma prefissata)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di *due anni e sei mesi* incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.

2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *e)*, e *g)* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

b) non abbiano superato il trentottesimo anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.

3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dai carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;

b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della Guardia di finanza si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *h)* dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale.

5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;

b) i *requisiti psico-fisici e attitudinali* richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

5-bis. *I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:*

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari *del corrispondente ruolo speciale* della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;

c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;

d) sottotenenti del Corpo della Guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni

10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)*. — 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

5-bis. *Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera* b).

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di complemento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del *comma 6* gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 magio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)*. — 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.

2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti enti pubblici.

Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento del posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

4. *Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento*, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.

5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Ruolo speciale)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il quarantesimo;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di età.

2. I vincitori di concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito unica per entrambe le categorie di concorrenti;

b) ammessi a frequentare un corso applicativo della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera *b)*:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.

5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

5-*bis*. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera *b)*, fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, è rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 *(Modifica e abrogazione di norme)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.

2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di dieci mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'art. 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

*4-*bis. *Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare e in particolare*:

a) *l'art. 33, primo comma, lettera* f), *e l'art. 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;*

b) *l'art. 26, primo comma, lettera* e), *l'art. 35 e l'art. 40, primo comma, lettera* f), *della legge 31 luglio 1954, n. 599;*

c) *l'art. 34, primo comma, lettera* f), *della legge 3 agosto 1961, n. 833;*

d) *la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;*

e) *l'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;*

f) *l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;*

g) *l'art. 8, comma 2, lettera* c), *numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.*».

03G0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003, n. **237.**

Regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430;

Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Revisione delle dotazioni organiche

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive sono integrate di 40 unità, secondo l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001.

2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, è sostituita dall'allegato 2.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, Attività produttive, foglio n. 37

ALLEGATO 1 (art. 1, comma 1)

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive	
Posizione economica C3	19
Posizione economica C2	5
TOTALE AREA C	**24**
Posizione economica B3	16
TOTALE AREA B	**16**
TOTALE COMPLESSIVO	**40**

ALLEGATO 2 (art. 1, comma 2)

Tabella A (art. 12, comma 1 - DPR n. 175/2001)

Dotazione organica complessiva del Ministero delle Attività Produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate

		Ministero industria, Commercio, Artigianato	Ministero Commercio Estero	Ministero Lavoro e P.S.	Ministero Tesoro e P.E.	Totale
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1ª fascia	14	4	1		19
	Dirigenti 2ª fascia	159	36	6	1	202
	Totale qualifiche dirigenziali	**173**	**40**	**7**	**1**	**221**
Area C	Posizione economica C3	172	46	13		231
	Posizione economica C2	192	40	13		245
	Posizione economica C1	307	60	35		402
	Area C				9	9
	Totale area C	**671**	**146**	**61**	**9**	**887**
Area B	Posizione economica B3	199	130	27		356
	Posizione economica B2	396	122	23		541
	Posizione economica B1	167	83	10		260
	Area B				7	7
	Totale area B	**762**	**335**	**60**	**7**	**1164**
Area A	Posizione economica A1	66	32	4		102
	Totale area A	**66**	**32**	**4**	**0**	**102**
	Totale complessivo	**1672**	**553**	**132**	**17**	**2374**

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dell'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, (supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, (supplemento ordinario).

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 27. *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera *b)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— Il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, è il seguente:

«Art. 32 *(Agenzia per la proprietà industriale).* — 1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle finzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

— Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181).

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2001, n. 289.

— Il testo dell'art. 34, comma 3 e della legge legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2001, n. 289, è il seguente:

«1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 si veda in note alle premesse.

03G0263

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2003, n. **238.**

Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che reca la definizione di filoveicolo;

Visto inoltre l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a termini del quale, fra gli altri veicoli, i filoveicoli sono soggetti all'omologazione del tipo effettuata su un prototipo, a seguito dell'accertamento previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993;

Considerata la necessità di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si applica anche ai veicoli a motore elettrico assimilabili ai filoveicoli, aventi un sistema di captazione della corrente diverso da quello della linea aerea.

Art. 2.

Disposizioni particolari in materia di omologazione

1. Ai filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si applica l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.

2. All'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici» sono aggiunte le parole «e filoveicoli».

3. Dopo l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 è inserito l'allegato «I/c», conformemente all'allegato *A* al presente regolamento.

Art. 3.

Disposizioni particolari in materia di documentazione

1. La richiesta di omologazione è accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione di cui all'allegato *B* al presente regolamento.

Art. 4.

Prescrizioni tecniche per l'omologazione

1. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di cui all'articolo 1 sono:

a) quelle previste dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M_2 ed M_3 di cui all'allegato *C*, parte I, e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dai regolamenti internazionali adottati in sede ECE-ONU ad esse equivalenti;

b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *b)* e *l)* del decreto legislativo n. 285 del 1992;

c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato *C*, parte II;

d) quelle di cui all'allegato *C*, parte III, dirette alla verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie.

Art. 5.

Riconoscimento di omologazioni equivalenti

1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entità tecniche costituenti i filoveicoli stessi.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformità alle norme in base alle quali sono state rilasciate.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo.

3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validità delle omologazioni, rilasciate non in conformità con le prescrizioni, del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.

Art. 7.

Allegati

1. Gli allegati:

A — Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone;

B — Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone;

C — Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione, costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 8.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277

1. Dopo l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, è inserito il seguente:

«11-*bis*. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 269

ALLEGATO *A*
(articoli 2, comma 3, e 7)

(Allegato I/c al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001)

Allegato I/c
Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone

1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:

gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a;

2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione:

gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a;

sistema di captazione per l'alimentazione;

principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...);

sistema di gestione del motopropulsore elettrico.

ALLEGATO *B*
(articoli 3 e 7)

(Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)

1. La scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone è quella di cui all'allegato III al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo sostituito dall'allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, recante «recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». La predetta scheda è modificata ed integrata, ai soli fini del presente decreto, come segue:

a) il punto 2. «Masse e dimensioni» è integrato dai seguenti elementi:

Lunghezza con e senza aste abbassate: ....;

Altezza in ordine di marcia con aste abbassate (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....;

b) gli elementi di cui al punto 3.3 «Motore elettrico» sono sostituiti dai seguenti:

Costruttore del motore elettrico: ....;

Codice motore del costruttore: ....;

Motore/i elettrico/i: ....;

Tipo (avvolgimento, eccitazione): ....;

Massima potenza oraria: ...... kW;

Tensione nominale: .... V;

Corrente nominale: .... A;

Frequenza nominale: .... Hz;

c) sono aggiunti i seguenti elementi:

Velocità massima di esercizio in linea (anche con marcia autonoma): ....;

Batterie per circuiti ausiliari: ....;

Massa: .... kg;

Capacità: .... A/h;

Posizione: ....;

Tensione nominale del circuito: .... V, con terminale positivo/negativo a massa si/no.

Sorgente di energia per marcia autonoma: ....;

Massa: .... kg;

Capacità: .... A/h;

Posizione: ....;

Tensione nominale del circuito: .... V;

Tensione d'ingresso al convertitore per motore elettrico: ....;

Generatore: ....;

Potenza nominale continuativa: ....;

Tensione massima: ....;

Tensione nominale di alimentazione da linea di contatto: ....;

Descrizione sistema di captazione della corrente: ....;

Descrizione del circuito elettronico di potenza: ....;

Rilevatore di dispersione: ....;

Descrizione isolamento impianto elettrico: ....;

Posizione del motore/i: ....;

Caratteristiche generali dell'equipaggiamento elettrico, con particolare riferimento al tipo di azionamento, agli organi di captazione di corrente, al circuito di potenza, ai sistemi di frenatura elettrica (se presenti): ....;

Caratteristiche e dimensionamento del sistema di protezione del circuito di potenza: ....;

Caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la marcia autonoma (se presenti), con particolare riferimento al gruppo motogeneratore, motore endotermico, sistema di funzionamento con accumulatori elettrici: ....;

Diagramma di trazione con veicolo a vuoto ed a carico utile massimo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;

Massima pendenza superabile con veicolo a pieno carico con partenza da fermo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente):...;

Caratteristiche del rivelatore di dispersione:.....;

Sistema d'isolamento per i circuiti alimentati a tensione di rete (banda III, banda II e banda I): ....;

Sistema d'isolamento del veicolo (porte, gradini, mancorrenti, rampe, pedane, ecc..): ....;

Schemi elettrici dei circuiti di alimentazione del motore: ....

ALLEGATO *C*
(articoli 4, comma 1, e 7)

(Prescrizioni per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)

Parte 1 - Direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M_2 ed M_3 e successive modificazioni ed integrazioni

	OGGETTO	NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE	APPLICAZIONE
1	LIVELLO SONORO	70/157/CEE	RICORRE vd. NOTA "A"
2.	EMISSIONI	70/220/CEE	RICORRE vd. NOTA "B"
3.	SERBATOI COMBUSTIBILE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI	70/221/CEE	RICORRE
4.	ALLOGGIAMENTO TARGHE POSTERIORI DI IMMATRICOLAZIONE	70/222/CEE	NON RICORRE
5.	DISPOSITIVI DI STERZO	70/311/CEE	RICORRE vd. NOTA "C"
6	SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE	70/387/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
7.	SEGNALATORE ACUSTICO	70/388/CEE	RICORRE
8.	CAMPO DI VISIBILITA' POSTERIORE	71/127/CEE	RICORRE
9	FRENATURA	71/320/CEE	RICORRE vd. NOTA "D"
10	SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE	72/245/CEE	RICORRE
11.	EMISSIONI MOTORI DIESEL	72/306/CEE	RICORRE vd. NOTA "B"
12.	FINITURE INTERNE	74/60/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
13.	ANTIFURTO	74/61/CEE	NON RICORRE
14.	PROTEZIONE DELLO STERZO	74/297/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
15	RESISTENZA DEI SEDILI	74/408/CEE	RICORRE
16.	SPORGENZE ESTERNE	74/483/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
17.	RETROMARCIA E TACHIMETRO	75/443/CEE	RICORRE
18.	TARGHETTE REGOLAMENTARI	76/114/CEE	RICORRE
19.	ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA	76/115/CEE	RICORRE
20.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA	76/756/CEE	RICORRE
21.	CATADIOTTRI	76/757/CEE	RICORRE
22.	LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANT., POSIZIONE POST., ARRESTO, MARCIA DIURNA, POSIZIONE LATERALI	76/758/CEE	RICORRE
23.	INDICATORI DI DIREZIONE	76/759/CEE	RICORRE
24.	DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE	76/760/CEE	NON RICORRE
25.	PROIETTORI (COMPRESE LE LAMPADE)	76/761/CEE	RICORRE
26.	PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI	76/762/CEE	RICORRE
27.	DISPOSITIVI DI RIMORCHIO	77/389/CEE	RICORRE
28.	LUCI POSTERIORI PER NEBBIA	77/538/CEE	RICORRE
29.	PROIETTORI DI RETROMARCIA	77/539/CEE	RICORRE
30	LUCI DI STAZIONAMENTO	77/540/CEE	RICORRE
31.	CINTURE DI SICUREZZA	77/541/CEE	RICORRE

	OGGETTO	NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE	APPLICAZIONE
32.	CAMPO DI VISIBILITA'	77/649/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
33.	IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI	78/316/CEE	RICORRE
34.	SBRINAMENTO/DISAPPANAMENTO	78/317/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
35	LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI	78/318/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
36.	RISCALDAMENTO	78/548/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
37.	PARAFANGHI DELLE RUOTE	78/549/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
38.	POGGIATESTA	78/932/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
39.	EMISSIONI DI CO2/ CONSUMO DI COMBUSTIBILE	80/1268/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
40.	POTENZA DEI MOTORI	80/1269/CEE	RICORRE vd. NOTA "E"
41.	EMISSIONI MOTORI DIESEL	88/77/CEE	RICORRE vd NOTA "B"
42.	PROTEZIONE LATERALE	89/297/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
43.	DISPOSITIVI ANTISPRUZZI	91/226/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
44.	MASSE E DIMENSIONI (AUTOVETTURE)	92/21/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
45.	VETRI DI SICUREZZA	92/22/CEE	RICORRE
46.	PNEUMATICI	92/23/CEE	RICORRE
47.	LIMITATORI DI VELOCITA'	92/24/CEE	NON RICORRE
48.	MASSE E DIMENSIONI (DIVERSI DAI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 44)	97/27/CE	RICORRE
49.	SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE	92/114/CEE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
50	DISPOSITIVI DI ATTACCO	94/20/CE	RICORRE
51	INFIAMMABILITA'	95/28/CE	RICORRE SOLO PER VEICOLI catg. M3
52.	AUTOBUS	2001/85/CE	IN FASE DI RECEPIMENTO
53.	URTO FRONTALE	96/79/CE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3
54.	URTO LATERALE	96/27/CE	NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3

«A» *Filoveicolo alimentato da linea di contatto.*

Applicazione dell'allegato I alla direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche):

punto 5.2.2 - Livello sonoro del veicolo in movimento: si applica con il filoveicolo collegato alla linea di contatto;

punto 5.2.2.3.1 - Terreno di prova: nell'ipotesi che non sia possibile reperire un tratto di linea filoviaria con le caratteristiche di pavimentazione previste dalla direttiva, le prove possono essere eseguite su una pavimentazione non conforme alle specifiche dell'allegato IV alla direttiva stessa;

punto 5.2.3 - Livello sonoro del veicolo fermo: non ricorre.

Filoveicolo dotato anche di motore endotermico.

Le verifiche e prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE (e successive modifiche), compatibilmente con le soluzioni costruttive presentate dal veicolo.

«B» Ricorre in presenza di motore endotermico in quanto applicabile alla categoria di appartenenza.

«C» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che, in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare e continuativo del servosterzo.

«D» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare del compressore dell'impianto pneumatico.

«E» Non ricorre per i motori elettrici.

Parte 2 - Decreti ministeriali inerenti alle caratteristiche costruttive degli autobus, in quanto applicabili ai filoveicoli tenuto conto della specificità degli stessi:

decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 (in *Gazzetta Ufficiale*, 19 maggio 1977, n. 135) «Caratteristiche costruttive degli autobus»;

decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983 (in *Gazzetta Ufficiale*, 1° febbraio 1983, n. 30);

decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1985 (in *Gazzetta Ufficiale*, 8 luglio 1985, n. 159);

decreto del Ministro dei trasporti 11 marzo 1987, n. 95 (in *Gazzetta Ufficiale*, 20 marzo 1987, n. 66);

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1987, n. 194 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1987, n. 115);

decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1987, n. 523 (in *Gazzetta Ufficiale*, 24 dicembre 1987, n. 300);

decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989 (in *Gazzetta Ufficiale*, 15 settembre 1989, n. 216);

decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1991 (in *Gazzetta Ufficiale*, 25 settembre 1991, n. 225);

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1º giugno 2001 (in *Gazzetta Ufficiale*, 30 giugno 2001, n. 150).

Parte 3 - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.

1. Verifica dei requisiti di sicurezza nel rispetto della norma CEI 9-4 per filoveicoli e, se ricorre il caso, della norma CEI 69-1.

2. Verifica delle caratteristiche del sistema di captazione della corrente, nel rispetto della norma CEI 9-49 ovvero CEI 9-45.

3. Verifica della presenza di un dispositivo d'emergenza ad inserimento e a riarmo manuale.

Il dispositivo d'emergenza deve consentire, con una unica manovra da parte dell'autista dal posto di guida:

a) l'interruzione rapida del comando di trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarità;

b) l'interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di tensione nominale di banda I, ad eccezione dei comandi delle porte, di eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

c) l'abbassamento delle aste di presa corrente, se a comando automatico, a veicolo fermo;

d) l'accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo;

e) l'accensione di eventuali luci interne di emergenza;

f) la permanenza dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di movimentazione di rampe, pedane elevatrici e simili per agevolare l'uscita di persone a ridotta capacità motoria.

4. Verifica della presenza di spie ed indicatori di tensione di linea, di marcia autonoma e, se presente, di comando scambi.

5. Identificazione aste sporgenti.

Qualora le aste del veicolo in posizione abbassata sporgano posteriormente oltre la carrozzeria, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo un pannello conforme all'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazoni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano ivariati il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

— Si riporta il testo degli articoli 55, 75, commi 1, 2 e 3 del codice della strada:

«Art. 55 *(Filoveicoli)*. — 1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.».

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)*. — 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992.

— Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 e di regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 55 del codice della strada è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001:

«2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:

a) nazionali;

b) (omissis);

c) temporanee.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Deroghe e procedure alternative)*. — 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi:

a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;

c) macchine agricole, operatrici e *filoveicoli* che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dall'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001:

«Art. 4 *(Domanda e documentazione)*. — 1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi centro.

2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di "costruttore" implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare riferimento a quest'ultima.

3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1º dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà successivamente trasmessa all'ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata.

4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui:

a) all'art. 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;

b) all'art. 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L;

c) all'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici;

d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche.

5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti uffici del Ministero.

6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture.

7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari.

8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 54 del codice della strada:

«Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono

comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali».

03G0258

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003.

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *a)*, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radio-

televisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

Definizioni ed unità di misura

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato *B*, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato *B*.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.

Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato *B*. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.

Esposizioni multiple

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato *C*, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto decritto nell'allegato *C*. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 6.

Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

ALLEGATO *B*

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m^2)
Limiti di esposizione			
0,1< f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m^2)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m^2)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

ALLEGATO *C*

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) $C_i = \frac{E_i^2}{L_i^2}$ oppure, per frequenze f >3 MHz, $C_i = \frac{D_i}{D_{Li}}$

Se la somma

(2) $$C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali E_i vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con R_j quei contributi C_j che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno dei corrispondenti segnali E_j deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_j che soddisfa la relazione

$$\beta_j^2 R_j = 0,8$$

da cui

$$\beta_j = \sqrt{\frac{0,8}{R_j}} = \sqrt{\frac{0,8 L_j^2}{E_j^2}}$$ ed $$E_{jR} = \beta_j E_j$$

Se la somma

(3) $$C = \sum_p C_p + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$ dove (p+j=i)

supera il valore 1, i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Posto n+k= p, la (3) può essere scritta:

$$C = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2} \tag{4}$$

Ponendo nella (4)

C = 0,8; $E_{nR} = \alpha E_n$; $E_{jRR} = \alpha E_{jR}$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E_{nR} e E_{jRR} i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene:

$$0{,}8 = \sum_n \frac{E_{nR}^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jRR}^2}{L_R^2} = \sum_n \frac{\alpha^2 E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{\alpha^2 E_{jR}^2}{L_R^2} \tag{5}$$

da cui

$$0{,}8 - \sum_k A_k = \alpha^2 \left(\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2} \right) \tag{6}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{0{,}8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}}} = \sqrt{\frac{0{,}8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{\beta_j^2 E_j^2}{L_j^2}}} \tag{7}$$

03A09711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici della commissione tributaria regionale per la Sicilia - sezioni staccate di Catania e di Messina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota dell'11 luglio 2003 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia ha comunicato la previsione di mancato funzionamento degli uffici di segreteria delle sezioni staccate di Catania - Piazza Bellini, n. 5 e di Messina - via Monsignor d'Arrigo, n. 5, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione degli stessi;

Vista la nota del 28 luglio 2003 con la quale il direttore della commissione tributaria regionale per la Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dei citati uffici per il giorno 26 luglio 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento degli uffici della commissione tributaria regionale per la Sicilia - sezioni staccate di Catania - Piazza Bellini, n. 5 e di Messina - via Monsignor d'Arrigo n. 5, è accertato per il giorno 26 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A09709

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 14 luglio 2003 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Catania ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in piazza Bellini n. 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 28 luglio 2003 con la quale il direttore della commissione provinciale di Catania ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per il giorno 26 luglio 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionameto dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Catania è accertato per il giorno 26 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A09714

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Revere Claudio Jorge di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Revere Claudio Jorge, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 27 maggio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 18 giugno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Revere Claudio Jorge è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 2 novembre 1982 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de medicina (Argentina) al sig. Revere Claudio Jorge, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 novembre 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Revere Claudio Jorge è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09509

DECRETO 11 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Fiore Fabio Francis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Fiore Fabio Francis, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia ortopedica conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia ortopedica, rilasciato nell'anno 1986, dal «Wilford Hall Usaf Medical Center» di Lackland (Texas) al dott. Fiore Fabio Francis, cittadino italiano, nato a Roma il 21 dicembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09510

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Impeduglia Giovanni di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Impeduglia Giovanni, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ordine dei medici dello Stato del Maryland dopo il conseguimento del titolo di dottore in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo abilitante in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ordine dei medici dello Stato del Maryland in data 1° dicembre 1987 al sig. Impeduglia Giovanni, cittadino italiano, nato a Locri (Reggio Calabria) il 9 luglio 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Impeduglia Giovanni è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09511

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Impeduglia Giovanni di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Impeduglia Giovanni, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria consentito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Considerato che il titolo in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dall'Ordine dei medici dello Stato del Maryland;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, riconosciuto nel 1991 dall'Ordine dei medici dello Stato del Maryland e dall'American Board of Pediatrics al dott. Impeduglia Giovanni, cittadino italiano, nato a Locri (Reggio Calabria) il 9 luglio 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09512

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Fauna ittica e ranicoltura», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n: 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 20 marzo 2003 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 1.444.666/P del 6 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - divisione II - segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Ritenuto che la cooperativa ricade nei casi in cui la commissione centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole allo scioglimento, ex art. 2544 del codice civile, senza acquisizione del parere della commissione;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Fauna ittica e ranicoltura», con sede in Vibo Valentia, via Marciali n. 6 - frazione di Piscopio, costituita per rogito del notaio Nunzio Naso in Vibo Valentia repertorio n. 213855 in data 23 agosto 1990, posizione BUSC n. 3320/304940, registro delle società n. 2038 del 19 febbraio 1996 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 agosto 2003

Il direttore: TRAPUZZANO

03A09710

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «System Work Soc. Coop. a r.l.», in Cuneo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «System Work Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cuneo (codice fiscale 02645680048) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Giuseppe Cravero, nato a Savigliano (Cuneo) il 7 dicembre 1969, ed ivi domiciliato in via Novellis, n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09501

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizi Coop Piccola soc. coop. a r.l.», in Scandiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Servizi Coop Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Scandiano (Reggio Emilia) (codice fiscale 01856040355), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Angelo Geminiani, nato a Carpineti (Reggio Emilia) il 16 ottobre 1959, domiciliato in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), via Matteotti n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09794

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «RG & C a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 maggio 2002 e del successivo accertamento in data 13 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «RG & C a r.l.» in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 07998710011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Gian Franco Buri, nato a Torino il 3 luglio 1962, e ivi domiciliato in via B. Drovetti n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09795

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Castiadas - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Muravera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Castiadas - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Muravera - frazione Castiadas (Cagliari) (codice fiscale 01554110922), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Renata Pitzalis, nata a Cagliari il 24 agosto 1968, ivi domicilata in via Corsica n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09796

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Nascente - S.c.r.l.», in Scafati, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 20 febbraio 2003 del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Nascente - S.c.r.l.», con sede in Scafati (Salerno) (codice fiscale 02534670654), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Bruna Fontana, nata a Salerno il 25 settembre 1966, ivi domicilata in via F.lli De Mattia n. 85, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09797

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Iride Società cooperativa a r.l.», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Iride Società cooperativa a r.l.», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 00974230443), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Forti Anna Rita, nata ad Ascoli Piceno il 13 febbraio 1966, residente in Ascoli Piceno, via dell'Aspo n. 44, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09798

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Meta Soc. coop. a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Meta Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 00381490440), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. De Angelis Carmelo Alighiero, nato ad Ascoli Piceno il 24 giugno 1968, residente in Ascoli Piceno, via Rigantè n. 26/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09799

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Ecoprogram a responsabilità limitata» in liquidazione, in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario del 28 giugno 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Ecoprogram a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Macerata (codice fiscale 01013520430), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Enrico Tantalocco, nato a Corridonia (Macerata) il 15 ottobre 1972, ivi domicilata in via Beato Domenico da Montolmo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09800

DECRETO 5 agosto 2003.

Gestione commissariale con nomina del vice commissario governativo della cooperativa edilizia «Parco Azzurro», in Guidonia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003 con il quale la società cooperativa edilizia è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Considerata la complessità della procedura, nonché le gravi problematiche attinenti alla regolarizzazione dell'ente;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla nomina di un vice commissario governativo della cooperativa in argomento;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ignazio Abrignani, con studio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8, è nominato fino al 22 gennaio 2004, vice commissario governativo della cooperativa edilizia «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma).

Art. 2.

Il compenso dovuto al vice commissario sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2001.

Roma, 5 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e vini a I.G.T., per le regioni Lazio, Emilia-Romagna e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli Assessorati all'agricoltura della regione Lazio, regione Emilia-Romagna e regione Toscana, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che, rispettivamente, nel territorio della regione Lazio per le province di Roma, Latina e Viterbo, e per tutto il territorio della regione Emilia-Romagna e della regione Toscana, si sono verificate, per la vendemmia 2003, le condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.

Considerato, altresì, che la regione Emilia-Romagna e la regione Toscana hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati, in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole delle province di Roma, Latina e Viterbo atte a dare vini da tavola;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna atte a dare vini da tavola e vini a i.g.t., nonchè per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicati nell'allegato 1;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana atte a dare vini da tavola e vini a i.g.t., nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicati nell'allegato 1.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 agosto 2003

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Emilia-Romagna.

Trebbiano romagnolo, Albana, Chardonnay, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco marani, Lambrusco salamino, Merlot, Raboso veronese, Sangiovese, Alionza, Malvasia bianca di Candia, Mostosa, Muller Thurgau, Pinot grigio, Riesling, Tocai friulano, Trebbiano toscano, Ancellotta, Cabernet franc, Canina nera, Fortana, Gamay, Negretto, Pinot nero, Syrah, Terrano, Uva Longanesi, Lambrusco maestri, Biancame, Bombino bianco, Montepulciano, Trebbiano modenese, Lambrusco viadanese, Malbo gentile, Sgavetta, Uva tosca, Moscato bianco, Bonaria, Croatina, Bervedino, Malvasia di Candia aromatica, Dolcetto, Ortrugo, Malvasia rosa, Marsanne, Melara, Santa Maria, Verdea, Ervi, Groppello gentile, Lambrusco montericco, Marzemino, Verdicchio bianco, Alicante.

Regione Toscana.

Albana bianco, Albarola bianco, Aleatico nero, Alicante Bouschet nero, Alicante nero, Ancellotta nero, Ansonica bianco, Barbera nero, Barsaglina nero, Biancone bianco, Bonamico nero, Bracciola Nera, Cabernet Franc nero, Cabernet Sauvignon nero, Calabrese nero, Caloria nero, Canaiolo Bianco, Canaiolo Nero, Canina Nera, Cesanese d'Affile nero, Chardonnay bianco, Ciliegiolo nero, Clairette bianco, Colombana Nera, Colorino nero, Durella bianco, Fiano bianco, Foglia Tonda nero, Gamay nero, Grechetto bianco, Greco bianco, Groppello di S. Stefano nero, Groppello Gentile nero, Livornese Bianca bianco, Malvasia Bianca di Candia bianco, Malvasia Bianca Lunga bianco, Malvasia istriana bianco, Malvasia nero, Malvasia Nera di Brindisi nero, Malvasia Nera di Lecce nero, Mammolo nero, Manzoni Bianco, Mazzese nero, Merlot nero, Montepulciano nero, Moscato Bianco, Muller Thurgau bianco, Petit verdot nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Pollera Nera nero, Prugnolo gentile nero, Pugnitello nero, Refosco dal peduncolo rosso nero, Riesling bianco, Riesling Italico bianco, Roussane bianco, Sangiovese nero, Sauvignon bianco, Schiava Gentile nero, Semillon bianco, Syrah nero, Teroldego nero, Traminer Aromatico Rs bianco, Trebbiano Toscano bianco, Verdea bianco, Verdello bianco, Verdicchio Bianco, Vermentino bianco, Vermentino Nero, Vernaccia Di San Gimignano bianco, Viogner bianco.

03A09888

DECRETO 21 agosto 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola ed a I.G.T. per la regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della regione Sardegna, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel territorio della regione Sardegna per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, si sono verificate, per la vendemmia 2003, le condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da: uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, atte a dare vini da tavola e vini a I.G.T.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 agosto 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A09889

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento al prof. Stephan Felderer di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 93A, 98A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Vista la dichiarazione fatta dall'interessato relativa al fatto di essere di madrelingua tedesca;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nelle professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» «erste Studienrichtung Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an hòheren Schulen); zweite Studienrichtung Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato dall'Università di Vienna il 23 agosto 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dal «Bundesrealgymnasium» di Vienna il 26 agosto 2002, posseduto da:

cognome: Felderer;

nome: Stephan;

nato a: Bolzano il 9 aprile 1973;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della

professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09736

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento al prof. Stephan Felderer di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 96A, 97A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Vista la dichiarazione fatta dall'interessato relativa al fatto di essere di madrelingua tedesca;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nelle professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» «erste Studienrichtung Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen); zweite Studienrichtung Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato dall'Università di Vienna il 23 agosto 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dal «Bundesrealgymnasium» di Vienna il 26 agosto 2002, posseduto da:

cognome: Felderer;

nome: Stephan;

nato a: Bolzano il 9 aprile 1973;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09737

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della «Scuola superiore per mediatori linguistici, in Maddaloni», per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Maddaloni (Caserta) via Roma n. 256, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Maddaloni (Caserta) via Roma n. 256, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 80 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 240 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09502

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della «Scuola superiore per mediatori linguistici», in Palermo, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Palermo, via Riccardo Wagner n. 10, successivamente trasferita in via Principe di Belmonte n. 101, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Palermo, via Principe di Belmonte n. 101, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 30 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 90 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09503

DECRETO 31 luglio 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, ad ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 luglio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 22 luglio 2003 trasmessa con nota n. 662 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via del Serafico, 3, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, ad ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09506

DECRETO 31 luglio 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola di formazione psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di formazione psicoanalitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, ad ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 luglio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 22 luglio 2003 trasmessa con nota n. 662 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di formazione psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, via Giovanni Milani, 12, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, ad ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09507

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 agosto 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA NORMATIVA E IL CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5401,61
ALBANIA	Lek	47	ALL	135,788
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	86,8238
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	90,5504
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2,03555
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,25874
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,17625
ARMENIA	Dram	246	AMD	630,999
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2,03555
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,71838
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5593,79
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,13718
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,428713
BANGLADESH	Taka	174	BDT	66,3993
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,26299
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,27437
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,13718
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	52,5688
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2356,38
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,70517
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,64060
BRASILE	Real	234	BRL	3,27029
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,99581
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,45
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94645
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1195,72
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4361,09
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,56938
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	123,895
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,932486
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,8801
CENTRAFRICANA, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	65,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	797,224
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	9,41587
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,587300
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3299,89
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	475,425
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,50180
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1342,27
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	450,990
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,49213
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	26,1552
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43318
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
DOMINICANA, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	34,2350
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,87881
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,95033
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,17687
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,8601
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,48825
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,700448
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,14387
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	61,1217
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP (Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,813235
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	28,6187
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,40509
GHANA	Cedi	111	GHC	9627,29
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	66,6514
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	134,988
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,700448
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	202,100
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,806257
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	9,12857
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2255,61
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	203,555
HAITI	Gourde	151	HTG	45,3916
HONDURAS	Lempira	118	HNL	19,8861
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,86888

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	52,5688
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9476,21
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9342,29
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,353659
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	87,6596
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,96385
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	65,8383
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	167,002
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	84,8897
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	46,2351
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,341737
LAOS	Kip	154	LAK	8599,37
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,58416
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,647283
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1706,91
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	76,1912
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,36814
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45276
MACAO	Pataca	156	MOP	9,13494
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3401
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6738,46
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	102,556
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,32072
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,4990
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,427370
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,8219
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	303,695
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	32,5493
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,8870
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,9256
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1280,46
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	26131,8
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7,05189
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,58416
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	84,7896
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	17,0380
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	146,061
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,28928
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,93865
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,437811
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	65,6681
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,13718
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,97211
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6839,02
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,94743
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,43677
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,13934
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,700448
ROMANIA	Leu *	131	ROL	37148,5
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	34,5138
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	597,240
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,70390
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,44661
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,700448
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9893,49
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,00432
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2590,83
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,99556
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	47,7617
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,8044
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	234,4369
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2979,41
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	114,464
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
ST. KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,06741
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,13718
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,58416
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	294,189
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2860,01
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,18560
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,54763
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,58416
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	# VALORE!
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,50366
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	39,0694
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1179,89
THAILANDIA	Baht	73	THB	47,4869
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,51404
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,92891
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,45844
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1596957
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5854,21
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	6,04640
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2263,77
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	263,728
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	29,7199
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1107,00
VANUATU	Vatu	208	VUV	137,867
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1814,94
VIETNAM	Dong	145	VND	17636,1
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	202,029
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5432,64
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	924,097

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

p. *Il direttore centrale:* SPALLETTA

03A09826

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 1° luglio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 168 del 9 maggio 1989

Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1996, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i seguenti decreti rettorali:

n. 213 del 12 dicembre 1997;

n. 215 del 20 novembre 1998;

n. 218 del 26 novembre 1998;

n. 164 del 4 luglio 2002,

che dispongono la disattivazione di tutti gli istituti riportati nella tabella 3 dello statuto di cui in premessa;

Visto il decreto rettorale n. 163 del 4 luglio 2002 di istituzione del dipartimento di «Scienze degli alimenti»;

Visto il decreto rettorale n. 236 del 9 ottobre 2002 con il quale il dipartimento di Strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie ha mutato la propria denominazione in «Scienze biomediche comparate»;

Visto il decreto rettorale n. 237 del 9 ottobre 2002 con il quale il dipartimento di scienze veterinarie e agroalimentari ha mutato la propria denominazione in «Scienze cliniche veterinarie»;

Visto il decreto rettorale n. 239 dell'11 ottobre 2002 con il quale è stato istituito il dipartimento di «Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei»;

Visto il decreto rettorale n. 158 del 15 aprile 2003, con cui il dipartimento di metodi per l'economia e il Territorio ha cambiato la propria denominazione in «Scienze della comunicazione»;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo è modificato sia nella parte riguardante la tabella 3, che viene soppressa, sia nella parte riguardante la tabella 2, come di seguito specificata:

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

1. Dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche;
2. Dipartimento di scienze giuridiche privatistiche;
3. Dipartimento di scienze giuridiche nella società e nella storia;
4. Dipartimento di storia e critica della politica;
5. Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni;
6. Dipartimento di scienze della comunicazione;
7. Dipartimento di scienze degli alimenti;
8. Dipartimento di scienze cliniche veterinarie;
9. Dipartimento di scienze biomediche comparate;
10. Dipartimento di studi giuridici, comparati, internazionali ed europei.

Teramo, 1° luglio 2003

p. *Il rettore:* MATTIOLI

03A09504

DECRETO RETTORALE 31 luglio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l'art. 16, comma 1;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1996, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 211 del 1° luglio 2003, con cui lo statuto dell'Università di Teramo veniva modificato nella parte riguardante le tabelle 2 e 3 ad esso allegate;

Visto che il senato accademico integrato, nella seduta del 19 giugno 2003, ha approvato le proposte di modifica dello statuto stesso;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente i rilievi formulati ai sensi della legge n. 168/1989;

Preso atto della nota n. 6623 del 25 luglio 2003, relativa all'ottemperanza ai rilievi espressi dal MIUR;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, a seguito delle modifiche apportate, risulta sostituito come segue:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 25.

1. L'Università può altresì conferire lauree ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline delle strutture didattiche presso le quali tale titolo viene conferito.

2. I consigli dei corsi di laurea specialistica possono proporre il conferimento rispettivamente della laurea specialistica ad honorem, specificandone la motivazione. La proposta del consiglio del corso di studio deve essere approvata dal consiglio di facoltà, con il voto unanime dei presenti.

3. La delibera della struttura conferente deve essere approvata dal senato accademico con il voto unanime dei presenti.

TITOLO II
Capo I
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 40.

1. Il rettore emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto.

2. Il rettore, previa conforme delibera del senato accademico, dispone la disattivazione del dipartimento, sempre che su ciò vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori ufficiali del dipartimento interessato.

TITOLO II
Capo II
ORGANI COLLEGIALI - SEZIONE II

Art. 49.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi di facoltà e da altrettanti rappresentanti delle strutture di ricerca, eletti tra i direttori dei dipartimenti dai professori e dai ricercatori in servizio nell'ateneo. Per l'elezione dei rappresentanti delle strutture di ricerca, l'elettorato attivo e passivo è suddiviso, secondo la rispettiva assegnazione, in tanti collegi quante sono le facoltà esistenti nell'ateneo. Nell'ipotesi in cui, per effetto di cause sopravvenute, venga meno un rappresentante delle strutture di ricerca, si procede a nuova elezione all'interno del collegio che lo ha espresso.

2. Il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo partecipano alle sedute con voto consultivo.

3. Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, che è eletto dal personale stesso, dura in carica due anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta; il voto è deliberativo nelle materie di cui al comma 5 dell'art. 50.

4. Partecipano altresì al senato accademico il presidente del consiglio degli studenti e tanti suoi membri, purché di diversa facoltà, quanti ne occorrono a formare una rappresentanza, compreso il presidente, pari ad un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

5. In caso di assenza o di impedimento del rettore, di un preside o di un direttore, subentra nella funzione il pro-rettore vicario, il vice-preside, e il vice-direttore.

TITOLO II
Capo II
ORGANI COLLEGIALI - SEZIONE II

Art. 53.

1. Il senato accademico elegge nel suo seno tre membri, di cui uno studente, che assolvono i compiti di commissione elettorale centrale.

2. Le funzioni di presidente della commissione sono attribuite dal senato accademico. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile dell'ufficio elettorale centrale.

3. Il presidente della commissione elettorale centrale proclama l'esito delle votazioni mediante pubblicazioni all'albo dell'Ateneo.

TITOLO II
Capo II
ORGANI COLLEGIALI - SEZIONE III

Art. 57.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di diritto dal rettore, che lo presiede, il pro- rettore vicario e dal direttore amministrativo.

2. In caso di assenza o di impedimento del rettore, subentra nella funzione il pro-rettore vicario.

3. Compongono inoltre il consiglio di amministrazione i seguenti membri:

a) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna facoltà, eletto dai professori afferenti alla stessa;

b) un ricercatore confermato in rappresentanza di ciascuna facoltà, eletto dai ricercatori afferente alla stessa;

c) due rappresentanti del personale non docente;

d) un rappresentante del governo designato dal MIUR;

e) un rappresentante della regione designato secondo il rispettivo ordinamento;

f) un rappresentante della provincia designato secondo il rispettivo ordinamento;

g) un rappresentante del comune designato secondo il rispettivo ordinamento;

h) una rappresentanza degli studenti, formata da tanti membri quanto ne occorrono a raggiungere il numero di un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore;

i) eventuali rappresentanti, in misura non superiore a due, di enti o privati che concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a € 516.456,90, designati dal senato accademico. La misura del contributo può essere elevata con successivi decreti rettorali su parere obbligatorio del senato accademico.

4. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate da un funzionario indicato dal direttore amministrativo.

5. I membri di cui alle lettere *a), b), c), h)*, sono eletti secondo le norme del regolamento elettorale di Ateneo.

6. Dell'assenza delle rappresentanze di cui alle lettere *d), e), f), g), i)*, del precedente terzo comma non si tiene conto ai fini della validità delle sedute.

7. I singoli membri possono essere rieletti o rinominati per non più di due mandati consecutivi.

8. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio.

9. Possono altresì assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione gli esperti chiamati di volta in volta a relazionare o ad esprimere pareri su singole questioni.

TITOLO II
Capo II
ORGANI COLLEGIALI - SEZIONE V

Art. 66.

1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'Ateneo ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti è composto da due studenti per facoltà, non rieleggibili per più di una volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica secondo le norme del regolamento elettorale di ateneo. Non hanno l'elettorato passivo gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.

TITOLO III
SERVIZI CENTRALI

Art. 77.

1. L'Università ha gestione finanziaria unitaria, anche articolata in centri di spesa con propria autonomia finanziaria, contabile e di bilancio, comunque derivato dal bilancio dell'Ateneo.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di certificazioni dei bilanci.

3. Lo stesso regolamento individua e disciplina i centri di spesa.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE - SEZIONE II

Art. 92.

1. Il consiglio di facoltà è l'organo deliberativo della facoltà e si riunisce nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Nella più larga composizione esso è costituito dal preside, dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai professori incaricati stabilizzati, dai rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, in ragione di un quarto del numero dei professori predetti e comunque in numero non inferiore a tre.

3. I professori ufficiali della materia che non abbiano altrimenti titolo a partecipare al consiglio, nonché i titolari di contratto di insegnamento, partecipano alle adunanze del consiglio nella più larga composizione con voto consultivo.

4. Partecipano altresì alle adunanze del consiglio nella sua composizione più larga i rappresentanti degli studenti, in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 2, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

Essi hanno voto deliberativo quando il consiglio discute di:

a) organizzazione delle attività didattiche;

b) attuazione del diritto allo studio;

c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

d) organizzazione di attività culturali e ricreative.

5. Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà spettano di diritto al professore di ruolo di I fascia, più giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza.

Art. 98. — Abrogato.

Art. 99. — Abrogato.

Art. 100. — Abrogato.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE - SEZIONE II

Art. 101.

1. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di corso di laurea specialistica sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e sono costituiti da tutti i docenti delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 92 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

3. Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di corso di laurea specialistica esercitano tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE - SEZIONE II

Art. 104.

1. Il consiglio della scuola di specializzazione è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i docenti delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi

del precedente art. 92 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DI RICERCA - SEZIONE III

Art. 110.

1. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

2. Può stipulare con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonché con singoli privati, contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio.

3. Sulla base di apposito regolamento di Ateneo stipula inoltre con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonché con singoli privati, contratti e convenzioni finalizzati a ricerche di interesse prevalentemente universitario e che non prevedono compensi di qualsiasi natura ai dipendenti dell'Università, fatti salvi i rimborsi di spese.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DI RICERCA - SEZIONE III

Art. 113.

1. La funzione di direttore è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. Il professore che sia eletto direttore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

2. Il direttore decade automaticamente dalla carica qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito.

3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento; convoca e presiede il consiglio e la giunta curando l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attività del dipartimento con la collaborazione della giunta; è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento; firma i contratti e le convenzioni di cui all'art. 110 comma 2 e 3; vigila sull'osservanza nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col direttore amministrativo, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il direttore può nominare un vice-direttore tra i professori di ruolo che fanno parte della giunta del dipartimento. Il vice-direttore esercita le funzioni delegategli dal direttore e lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza.

5. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo di dipartimento, che assume in solido col direttore la responsabilità degli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DI RICERCA - SEZIONE III

Art. 114.

1. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori e dai ricercatori che abbiano afferito al dipartimento, nonché dal segretario amministrativo, che funge da segretario.

2. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonché con voto consultivo una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, nel numero e secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.

3. Possono altresì partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio i responsabili tecnici di strutture didattiche e di ricerca che interagiscono attivamente col dipartimento secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento del dipartimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 129.

1. Il rettore, i consigli delle facoltà e i consigli dei dipartimenti possono proporre modifiche di statuto inerenti il personale docente e la ricerca, nonché l'ordinamento e le strutture didattiche e di ricerca ed il loro funzionamento, fatta salva comunque l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale.

2. Le modifiche di statuto di cui al comma precedente sono approvate a maggioranza assoluta dal senato accademico e sono emanate con decreto del rettore.

3. Il rettore, il direttore amministrativo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di dipartimento, il consiglio degli studenti, un decimo del personale docente o un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca possono proporre le modifiche di statuto cui abbiano interesse.

4. Le modifiche di cui al precedente comma sono approvate a maggioranza assoluta dal senato accademico integrato, per l'occasione, dal professore di II fascia più anziano di ruolo e dal ricercatore più anziano in ruolo fra quelli eletti nel consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio degli studenti e dal rappresentante più anziano di ruolo nel consiglio di amministrazione del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca e sono emanate con decreto del rettore.

5. Tutte le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino dell'Università del relativo decreto rettorale.

6. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 119. — Abrogato.

Art. 120. — Abrogato.

Art. 121. — Abrogato.

Art. 122. — Abrogato.

Art. 123. — Abrogato.

Art. 124. — Abrogato.

Art. 125. — Abrogato.

Teramo, 31 luglio 2003

Il rettore: RUSSI

03A09505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0888
Yen giapponese	127,85
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,69090
Corona svedese	9,2435
Franco svizzero	1,5400
Corona islandese	89,45
Corona norvegese	8,2970
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58466
Corona ceca	32,430
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,21
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6285
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,3620
Leu romeno	36850
Tallero sloveno	234,9500
Corona slovacca	42,020
Lira turca	1515000
Dollaro australiano	1,6723
Dollaro canadese	1,5271
Dollaro di Hong Kong	8,4913
Dollaro neozelandese	1,8629
Dollaro di Singapore	1,9008
Won sudcoreano	1274,93
Rand sudafricano	8,1368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09963

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Ratiopharm Italia».

Estratto decreto n. 206 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIROXICAM RATIOPHARM ITALIA nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 30 compresse solubili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza, 270, c.a.p. 20128, Italia, codice fiscale n. 12582960154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg compresse solubili», 30 compresse solubili - A.I.C. n. 034111017 (in base 10), 10JZK9 (in base 32).

Classe: «A».

Nota: 66, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compresse solubili.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3 - D-89143 Blaubeuren (Germania).

Controllore finale: Merckle GmbH - Graf - Arco Strasse 3 - D-89079 Ulm (Germania).

Composizione: 1 compressa solubile.

Principio attivo: Piroxicam 20 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato: amido di mais; cellulosa microcristallina; silice colloidale anidra; copolimero misto di vinilpirrolidone-vinilacetato; magnesio stearato; carbossimetilcellulosa sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatica degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09803

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Finmedical».

Estratto decreto A.I.C. n. 387 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCOLCHICOSIDE FINMEDICAL nelle forme e confezioni: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo dè Bacchettoni, 1/A, cap. 51100, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035484017 (in base 10) 11UWCK (in base 32).

Classe: «C»

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotta integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Lime S.p.a. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

Principio attivo: Tiocolchicoside 4 Mg.

Eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Soluzione iniettabile: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09802

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miostart».

Estratto decreto A.I.C. n. 380 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MIOSTART nelle forme e confezioni: «2 mg/ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml «alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo - Pescara, Contrada Sant'Emidio, cap. 65020, Italia, codice fiscale n. 00556960375.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: 2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035590013 (in base 10) 11Y3VX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Special Product's line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 fiala.

Principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ursacol».

Estratto decreto n. 375 del 4 luglio 2003

Medicinale: URSACOL.

Titolare A.I.C.: Zamboni Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilitò (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata.

Per le confezioni da 150 mg la composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 102 mg - magnesio stearato 4,8 mg - amido 44 mg - gomma arabica 9,0 mg - talco 10,20 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 102 mg - magnesio stearato 3,2 mg - povidone 9 mg - crospovidone 10,8 mg.

Per le confezioni da 300 mg la composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 100 mg - magnesio stearato 5 mg - amido 70 mg - gomma arabica 20 mg - talco 25 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 204 mg - magnesio stearato 6,4 mg - povidone 18,0 mg - crospovidone 21,6 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023630039 - «150 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023630041 - «150 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 023630054 - «300 mg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 023630066 - «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023630078 - «300 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «150 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 023630041, «300 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 023630054, «300 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023630078, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A09804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina cloridrato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 376 del 4 luglio 2003

Medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO.

Titolare A.I.C.: C.O.C. farmaceutici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Agata bolognese - Bologna, via Modena, 15, c.a.p. 40019, Italia, codice fiscale 03541870378.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione del medicinale «Pilocarpina cloridrato» è modificata come di seguito indicata:

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 032730020\G - «1% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 032730044\G - «2/ collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 032730069\G - «4% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluoresceina sodica».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 377 del 4 luglio 2003

Medicinale: FLUORESCEINA SODICA.

Titolare A.I.C.: C.O.C. farmaceutici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Agata bolognese - Bologna, via Modena, 15, c.a.p. 40019, Italia, codice fiscale 03541870378.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione del medicinale «Fluoresceina Sodica» è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032698019\G - 0,5% «collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 032698021\G - 1% «collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nipin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 379 del 4 luglio 2003

Medicinale: NIPIN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como, Via Licinio n. 11-15, c.a.p. 22036, Italia - codice fiscale 00232040139

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica degli stampati su richiesta amministrazione per la sostituzione nel RCP, al paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione», della frase:

«In genere la compressa film-rivestita deve essere inghiottita con un po di liquido al mattino, indipendentemente dai pasti»

con la seguente:

«La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un pò di acqua, al mattino a digiuno»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031806019 - «30» 14 cpr rivestite ril. mod. 30 mg uso orale;

A.I.C. n. 031806021 - «60» 14 cpr rivestite ril. mod 60 mg uso orale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031806019 - «30» 14 cpr rivestite ril. mod. 30 mg uso orale, varia a: «30 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 031806021 - «60» 14 cpr rivestite ril. mod. 60 mg uso orale, varia a: «60 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua ubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Imovax Tetano».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 380 del 4 luglio 2003

Medicinale: IMOVAX TETANO.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637 - Francia.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 026171013 - «0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Deponit».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 381 del 4 luglio 2003

Medicinale: DEPONIT.

Titolare AIC: Schwarz Pharma AG, con sede legale e domicilio fiscale in Monheim (R.T.F.), Alfred Nobel Strasse n. 10, Germania.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026070019 - «5 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070021 - «10 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070033 - «15 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 383 del 4 luglio 2003

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/a - c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 09674060158.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato:

principio attivo: invariato;

eccipienti da: amido di mais 3,13 mg - saccarosio 9,37 mg - microgranuli neutri di amido e saccarosio 116 mg - gomma lacca 10,76 mg - etilcellulosa 1,87 mg - talco 23,4 mg - gelatina 47,8062 mg - biossido di titanio (E171) 0,98 mg - eritrosina (E127) 0,0395 mg - ossido di ferro giallo (E172) 0,0802 mg - ossido di ferro rosso (E172) 0,0784 mg - ossido di ferro nero (E172) 0,0157 mg

a: amido di mais 3,13 mg - saccarosio 9,37 mg - microgranuli neutri di amido e saccarosio 111,5 mg - povidone 1,04 mg - gomma lacca 9,05 mg - etilcellulosa 1,90 mg - talco 21 mg - gelatina 46,8 mg - biossido di titanio (E171) 0,96 mg - eritrosina (E127) 0,038 mg - ossido di ferro giallo (E172) 0,079 mg - ossido di ferro rosso (E172) 0,077 mg - ossido di ferro nero (E172) 0,015 mg

Sono, inoltre, approvate le conseguenti modifiche:

modifica delle specifiche relative al medicinale e modifica delle procedure di controllo del medicinale;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032025049\G - «50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule rigide a rilascio modificato.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032025049\G - «50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ferro Tre».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 384 del 4 luglio 2003

Medicinale: FERRO TRE.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo n. 15, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale 01689550158.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13):

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

26. Modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la sostituzione delle officine autorizzate da Biologici Italia Laboratoires e Francia Farmaceutici a Doppel Farmaceutici S.r.l, con sede in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48. È inoltre autorizzata la modifica quantitativa dell'eccipiente «sorbitolo»: da 3000 mg per flaconcino a 3750 mg per flaconcino. E altresì autorizzato l'adeguamento alla farmacopea europea per le specifiche relative agli eccipienti e per la specifica «contaminazione microbica».

l'azienda dovrà inserire negli stampati, ai capitoli «avvertenze» dell'R.C.P. e del foglio illustrativo il seguente paragrafo: «Ogni flaconcino contiene 3,75 g di sorbitolo: usare con cautela nei casi di intolleranza ereditaria al fruttosio; il sorbitolo può causare problemi di stomaco e diarrea. Il prodotto contiene, inoltre, para-idrossi-benzoati che possono causare reazioni allergiche di tipo ritardato come dermatite da contatto; più raramente possono causare reazioni allergiche di tipo immediato come orticaria e broncospasmo»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024355048 - soluzione os 10 flaconcini monodose;

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024355048 - «2 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kerlon».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 387 del 4 luglio 2003

Medicinale: KERLON.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale 06685100155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 025317013 - «20 mg compresse» 28 compresse, varia a: «20 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A09812

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flussorex».

Estratto decreto n. 289 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUSSOREX rilasciata alla società Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede in viale Bianca Maria Visconti n. 33 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 026949026 - «500 mg/4ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 026949040 - «1000 mg/4ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09699

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Angioflux».

Estratto decreto n. 288 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ANGIOFLUX, rilasciata alla società Mitim S.r.l., con sede in via Rodi n. 27 - Brescia, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027932019 - 10 fiale iniet. 600 uls;

A.I.C. n. 027932021 - 50 capsule 250 uls.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027932019 - «600 uls/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 027932021 - «250 uls capsule molli» 50 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09702

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni delle specialità medicinale per uso umano «Gluko».

Estratto decreto n. 291 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUKO, rilasciata alla società Istituto Biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano n. 14 - Ronco Scrivia (Genova), nelle confezioni:

A.I.C. n. 028403032 - «300» 10 fl. liof. 300 mg + 10 f (sospesa);

A.I.C. n. 028403044 - «600» 10 fl. liof. 600 mg + 10 f.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 028403032 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi polvere 300 mg + 10 fiale solvente 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028403044 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere 600 mg + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09698

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Esafosfina».

Estratto decreto n. 363 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ESAFOSFINA, rilasciata alla società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense n. 87 - Ferentino (Frosinone), nelle confezioni:

A.I.C. n. 008783108 - 4 flaconi 0,5 g + 4 fiale;

A.I.C. n. 008783110 - flebo 1 flac. 5 g + 1 flac. 50 ml;

A.I.C. n. 008783134 - flebo flac. 10 g 100 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ipofosfatemia accertata».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 008783108 - «0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 4 flaconcini polvere 0,5 g + 4 fiale solvente 10 ml;

A.I.C. n. 008783110 - «5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 5 g + 1 flacone solvente 50 ml;

A.I.C. n. 008783134 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09701

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Carnitene».

Estratto decreto n. 364 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CARNITENE, rilasciata alla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 018610016 - «30% soluzione orale» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 018610028 - «1 g soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 018610042 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 018610067 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse;

A.I.C. n. 018610079 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 018610093 - «2 g soluzione iniettabile» 5 fiale;

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 018610016 - «1,5 g/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml + cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 018610028 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 018610042 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 018610079 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 018610093 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09700

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Carnum».

Estratto decreto n. 365 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CARNUM rilascata alla Società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in via di Scandicci, 37 Firenze nelle confezioni:

A.I.C. n. 026288023 - «1g soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 026288047 - «2g soluzione orale» 10 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 026288050 - «2g soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 5 fiale (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea – dicembre 2002:

A.I.C. n. 026288023 - «1g soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 026288047 - «20 soluzione orale» 10 flaconcini da 15 ml (sospesa);

A.I.C.: n. 026288050 - «2g soluzione iniettabile «5 fiale da 5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09705

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Provenal».

Estratto decreto n. 366 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PROVENAL, rilasciata alla società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 ROMA, nella confezione: A.I.C. n. 023707108 - «250 ULS capsule molli» 50 capsule.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09704

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialita medicinale per uso umano «Tad».

Estratto decreto n. 367 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TAD, rilasciata alla società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87 Ferentino (Frosinone), nelle confezioni:

A.I.C. n. 027154018 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027154020 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi polvere + 10 fiale solvente 3 ml;

A.I.C. n. 027154032 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente 4 ml;

A.I.C. n. 027154044 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi polvere + 10 fiale solvente 4ml;

A.I.C. n. 027154057 - fl.liof. 2,5 g + fl.solv 2,5 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027154018 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027154020 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml;

A.I.C. n. 027154032 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 4 ml;

A.I.C. n. 027154044 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml;

A.I.C. n. 027154057 - «2500 mg/25 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 25 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno dell sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09703

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Venosmine».

Estratto decreto n. 368 del 28 luglio 2003

È contermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VENOSMINE, rilasciata alla società Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), nelle confezioni:

A.I.C. n. 024062046 - pomata 40 g 4%;

A.I.C. n. 024062059 - 30 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 024062073 - 20 compresse 450 mg;

A.I.C. n. 024062085 - 20 buste 450 mg;

A.I.C. n. 024062097 - «300» 30 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 024062109 - «300» 30 buste 300 mg (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibiti ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di sequito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024062046 - «4% crema» tubo da 40 g;

A.I.C. n. 024062059 - «150 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 024062073 - «450 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024062085 - «450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 024062097 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 024062109 - «300 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinaie non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presento decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09708

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lefcar».

Estratto decreto n. 369 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LEFCAR, rilasciata alla società Glaxosmithkline S.p.a, con sede in via A. Fleming, 2, Verona, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025378023 - «1 g soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n.025378035 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 025378062 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse;

A.I.C. n. 025378086 - IM IV 5 fiale 2 g (sospesa);

A.I.C. n. 025378098 - «2 G/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025378023 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 025378035 - «1 g soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 025378086 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025378098 - «2 g soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09707

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicetile».

Estratto decreto n. 370 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICETILE, rilasciata alla società Sigma-TAU Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025369048 - «500 mg comprese gastroresistenti» blister 30 compresse;

A.I.C. n. 025369051 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025369063 - «30,8% polvere per soluzione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 025369075 - «500 mg/4ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» IM IV 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025369048 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 025369075 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml;

A.I.C. n. 025369051 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025369063 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone da 40 ml siringa per somministrazione orale.

I lotti gia prodotti delle confezoni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal gorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09706

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, già cancellate dal registro degli assegnatari per non aver rinnovato la concessione del marchio identificativo per l'anno 2002 sono state reiscritte nel registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dal 1º gennaio 2003 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 17 del 24 aprile 2003	1812-VI	Garfel di Gargiulo Felice - via O. Zanon, 5 - Vicenza	*b)* fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
Determinazione n. 18 del 24 aprile 2003	2379-VI	Dimast Creazioni S.r.l. - via G. Galilei, 3 - Arcugnano	*b)* fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
Determinazione n. 19 del 24 aprile 2003	2426-VI	Kajal Bijoux S.r.l. - via della Meccanica, 22 - Vicenza	*c)* importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

I marchi identificativi a fianco di ciascuna impresa indicati, già ritirati, sono stati riassegnati dal 1º gennaio 2003.

03A09744

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del sesto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la ditta Belcom S.r.l. assegnataria del marchio di identificazione 67-AN, corrente in Castelfidardo, via Marcora, 20 ha smarrito in data e luogo imprecisati i punzoni sotto indicati:

2 punzoni di seconda misura;

1 punzone di terza misura.

03A09738

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501199/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.